

udita la relazione svolta nell'adunanza in camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci;

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Arezzo notificava alla società [REDACTED] s.p.a. avviso di accertamento n. [REDACTED] con il quale accertava maggiori ricavi per l'anno 2011 dell'importo di € 85.426,00, ed avviso di accertamento n. [REDACTED], con il quale accertava maggiori ricavi per l'anno 2012 dell'importo di € 119.534,00, rideterminando conseguentemente le imposte dovute dalla società contribuente.

Gli accertamenti in questione si fondavano su una presunta sotto-fatturazione di ricavi, in relazione al prestito d'uso di kg. 100 di oro puro, intervenuto tra la concedente [REDACTED] s.p.a. e la società [REDACTED] s.r.l., che aveva rilevato in affitto l'azienda di oreficeria della [REDACTED] s.p.a.

2. Avverso gli avvisi di accertamento suddetti la [REDACTED] s.p.a. proponeva separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 149/2017, depositata il 5 luglio 2017, li rigettava, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dalla [REDACTED] s.p.a., la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 2361/2018, pronunciata il 14 dicembre 2018 e depositata in segreteria il 20 dicembre 2018, accoglieva l'appello, annullando gli avvisi di accertamento e condannando l'Ufficio alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.



4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato l'11 dicembre 2019).

Resiste con controricorso la [REDACTED] s.r.l.

5. Con decreto presidenziale del 26 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l'adunanza in camera di consiglio dell'8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

La controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla difesa della [REDACTED] s.p.a.

Tale eccezione è infondata.

La presente impugnazione è stata proposta applicando il termine differito ex art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136.

Ora, sostiene la controricorrente che la sospensione dei termini per impugnare ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, si applicherebbe soltanto ai contribuenti e non anche all'Agenzia delle Entrate, perché solo i primi sarebbero interessati a tale sospensione, per consentire loro di presentare la domanda di definizione agevolata.

In realtà il testo della disposizione è chiarissimo [«Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019»], ragion per



cui, in mancanza di una limitazione specifica ad una parte, la sospensione non può che riguardare i termini per tutte le parti, trattandosi, peraltro, di norma anche con evidenti finalità deflative del contenzioso.

2. Con l'unico motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, l'Ufficio che esso, ritenendo antieconomica la remunerazione dell'oro dato in prestito d'uso, a seguito della concordata riduzione del canone di affitto, aveva ricalcolato detto rendimento, considerando la quota del metallo prezioso negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, ed il tasso di rendimento di un buono poliennale del tesoro a dieci anni, nel mentre la C.T.R. aveva omissso l'analisi degli elementi gravi, precisi e convergenti verso la tesi dell'antieconomicità aziendale, sulla base della sola considerazione che le libere scelte imprenditoriali dei privati sarebbero insindacabili.

Il motivo è infondato.

E' pur vero che il criterio originariamente pattuito tra le parti per il prestito d'uso dell'oro (rendimento di un buono poliennale del tesoro reperibile sul mercato, anche a lunga scadenza, di importo uguale al valore di metallo) era generico (e quindi la clausola era da considerare nulla per indeterminatezza dell'oggetto), e tuttavia per gli anni 2011 e 2012 sono intervenute delle specifiche pattuizioni tra le parti, che hanno determinato il prezzo per l'utilizzo dell'oro.

L'Ufficio ritiene che tale prezzo pattuito sia antieconomico, ma, innanzitutto, utilizza un criterio di riferimento (il tasso dei titoli di Stato a dieci anni) sulla base di una clausola nulla;



sotto altro profilo, si dovrebbe ritenere che vi sia stata una simulazione relativa del prezzo pattuito, ma di ciò non vi è prova alcuna.

Peraltro, il criterio dell'antieconomicità va valutato con riferimento alla società concedente (████████ s.p.a., oggetto dell'accertamento), e non della società concessionaria (████████ s.r.l.), e non vi sono elementi per ritenere, con riferimento alla concedente (che, di fatto, non svolgeva alcuna attività, in quanto il complesso aziendale era concesso in affitto alla ██████████ s.r.l.), che il canone pattuito fosse antieconomico.

Deve a ciò aggiungersi che, nel caso di specie, siamo nell'ambito di legittime scelte imprenditoriali della società concedente, valutate anche sulla base del fatto che la ██████████ s.p.a. ha ritenuto più conveniente concedere una riduzione sul prezzo di utilizzo dell'oro, piuttosto che rischiare di far cessare l'attività alla affittuaria e non percepire alcun canone.

Va aggiunto che, «in assenza di ulteriori elementi di valutazione, il solo rilievo inerente l'antieconomicità del rapporto costo/ricavi, tenuto peraltro conto della particolare situazione di criticità oggettiva e soggettiva in cui versava il contribuente, non può ritenersi sufficiente a legittimare la valutazione dell'Ufficio e a sconfessare le scelte effettuate ai fini della continuità aziendale» (Cass. 31 luglio 2024, n. 21531). Peraltro, l'Ufficio non ha fatto alcun riferimento a canoni usualmente praticati, sulla base dei quali ci sarebbe stato lo scostamento.

3. Conseguie il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.



Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater*.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della [REDACTED] s.p.a., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.800,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.

Così deciso in Roma, 23 ottobre 2025.

Il Presidente
(Dott. Roberta Crucitti)

